TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 52

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, ultimo comma, modif

Vacanze organiche per l'avanzamento dei sottufficiali fino al grado di capo di 1ª classe.

I capi di 2ª e 3ª classe ed i secondi capi non possono essere promossi al grado superiore se non esistano vacanze nel relativo ruolo, tranne nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 59.

Costituiscono vacanze organiche agli effetti del presente articolo i decessi e le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 90.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 1 dicembre 1936 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-52-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-26-ultimo-comma-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it